

L'ORIGINE DEI BENI NEI MODELLI INTRA DELLE VENDITE

Dal 1° gennaio 2022 sono state aggiornate alcune sezioni e le modalità di compilazione dei modelli Intrastat (determinazione n. 493869/2021 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Cessioni di beni e origine dei beni

Per le cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) si deve indicare il **Paese di origine delle merci**, ovvero il codice ISO dello **Stato in cui il bene è stato prodotto** ovvero dello Stato di **ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**.

In generale, si deve indicare:

- il Paese nel quale il bene è stato “interamente ottenuto”, perché ivi cresciuto (animali e vegetali) o estratto (minerali);
- il Paese nel quale il bene ha subito “**l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale** ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». Il criterio base per l'individuazione di questo paese è dato dall'attribuzione al bene del codice da nomenclatura Taric definitivo.

Il produttore del bene è quindi in grado di fornire l'indicazione (tipicamente **Paese di origine Italia, codice ISO IT**).

Il venditore di un bene realizzato da terzi può invece trovarsi nella necessità di **richiedere tale informazione** al suo fornitore o direttamente al produttore. L'indicazione del Paese di origine potrebbe anche essere riportata all'interno della fattura di acquisto.

La normativa doganale distingue tra **origine preferenziale**, all'interno dell'Unione Europea o di aree i cui paesi hanno siglato specifici accordi reciproci con l'Unione Europea, ed **origine non preferenziale**.

Aggiornato al 21 marzo 2022

La distinzione non è rilevante ai fini del presente obbligo.

Sul sito dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sono disponibili le “[Linee guida in materia di regole sull'origine non preferenziale 2018](#)”

Acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis):

E' stata abolita la presentazione del modello con cadenza trimestrale (in tal caso non si compila il modello). L'obbligo di presentazione avviene con cadenza mensile quando l'ammontare totale trimestrale degli acquisti, ovvero per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, sia uguale o superiore ad euro 350.000.

Negli elenchi non sono più richieste le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta.

Acquisti di servizi (Modello INTRA 2-quater):

E' stata abolita la presentazione del modello con cadenza trimestrale (in tal caso non si compila il modello).

Negli elenchi non sono più richieste le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento.

Cessioni e Acquisti di beni (Modelli INTRA 1-bis e 2-bis):

Per le spedizioni e le consegne di beni di valore inferiore ad euro 1.000,00 è possibile utilizzare il codice unico 99500000, senza indicazione delle singole classi di prodotto della nomenclatura combinata.